



Statuti di UBS Group SA (UBS Group AG) (UBS Group Inc.)

26 novembre 2014

Il presente testo è una traduzione degli Statuti originali in tedesco («Statuten»)
Fa fede solo il testo in tedesco.

Nel presente documento è utilizzata la forma maschile per entrambi i sessi.

Indice

Capitolo 1

Ragione sociale, sede, scopo e durata della società 4

Capitolo 2

Capitale azionario 5

Capitolo 3

Organi della società 10

A. Assemblea generale 10

B. Consiglio di amministrazione 14

C. Direttorio del Gruppo 20

D. Ufficio di revisione 22

Capitolo 4

Chiusura dei conti e ripartizione degli utili, riserve 23

Capitolo 5

Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione
e del Direttorio del Gruppo 24

Capitolo 6

Pubblicazione e foro competente 27

Capitolo 7

Pubblicazione dei conferimenti in natura 28

Capitolo 1

Ragione sociale, sede, scopo e durata della società

Ragione sociale, sede	Articolo 1 Sotto la ragione sociale UBS Group AG / UBS Group SA / UBS Group Inc. è costituita una società anonima con sede a Zurigo.
Scopo	Articolo 2 ¹ La società ha per scopo l'acquisto, la detenzione e la vendita di partecipazioni dirette ed indirette in imprese di ogni tipo, in particolare negli ambiti di operazioni bancarie, finanziarie, di consulenza, di servizi commerciali in Svizzera e all'estero. ² La società può costituire in Svizzera e all'estero imprese di ogni tipo, acquisirne partecipazioni o assumerne la gestione operativa. ³ La società è autorizzata ad acquistare, gravare e vendere beni immobili e diritti di superficie in Svizzera e all'estero. ⁴ La società può concedere prestiti, garanzie e altri tipi di finanziamento e garanzie finanziarie alle società del gruppo e raccogliere o investire fondi sul mercato monetario e finanziario.
Durata	Articolo 3 La durata della società è illimitata.

Capitolo 2

Capitale azionario

Articolo 4

Capitale azionario

¹ Il capitale azionario della società ammonta a CHF 347 535 644,10, è interamente liberato ed è suddiviso in 3 475 356 411 azioni nominative. Ogni azione ha un valore nominale di CHF 0,10.

² Con decisione dell'Assemblea generale, le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore e le azioni al portatore in azioni nominative.

Articolo 4a

Capitale azionario condizionale

¹ Il capitale azionario può essere aumentato tramite l'emissione di un massimo di 136 200 312 azioni nominative del valore nominale di CHF 0,10 ciascuna, da liberare interamente, per un importo massimo di CHF 13 620 031,20 in seguito all'esercizio di diritti d'opzione che sono stati attribuiti ai collaboratori e ai membri di direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle società affiliate. Il diritto di opzione e il diritto preferenziale di sottoscrizione sono esclusi. L'attribuzione di queste opzioni ai collaboratori rispettivamente ai membri della direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle sue affiliate avverrà secondo i piani emanati dal Consiglio di amministrazione e il suo « Comitato di retribuzione ». L'acquisto di azioni tramite l'esercizio dei diritti di opzione così come pure ogni successivo trasferimento delle azioni sono soggette alle restrizioni all'iscrizione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

² Il capitale azionario può essere aumentato per un importo massimo di CHF 380 000 000 mediante l'emissione di un massimo di 38 000 000 azioni nominative interamente liberate con un valore nominale di CHF 0,10 ciascuna in seguito all'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e/o opzioni assegnati nell'ambito dell'emissione, da parte della società o di una delle società del gruppo, di obbligazioni o strumenti finanziari simili su mercati dei capitali nazionali o internazionali. I diritti preferenziali degli azionisti sono soppressi. I detentori di diritti di conversione e/o op-

zioni hanno diritto di sottoscrivere le nuove azioni. Le condizioni dei diritti di conversione e/o delle opzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'acquisto di azioni tramite l'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e/o opzioni, così come pure qualsiasi successivo trasferimento di azioni, è soggetto alle disposizioni in materia di registrazione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

Nell'ambito dell'emissione di obbligazioni convertibili o obbligazioni con opzioni o strumenti finanziari simili, il Consiglio di amministrazione è autorizzato a limitare o escludere il diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti se tale strumento è emesso (i) su mercati dei capitali nazionali o internazionali o (ii) a favore di uno o più investitori finanziari. Se i diritti di sottoscrizione preferenziali sono limitati o soppressi dal Consiglio di amministrazione, si applica quanto segue: l'emissione dello strumento finanziario deve avvenire alle condizioni di mercato prevalenti, e le nuove azioni devono essere emesse ai sensi delle rispettive condizioni di tale strumento. I diritti di conversione possono essere esercitati durante un periodo massimo di 10 anni, e le opzioni possono essere esercitate durante un periodo massimo di 7 anni, in entrambe i casi a partire dalla data della rispettiva emissione. L'emissione di nuove azioni in seguito all'esercizio facoltativo o obbligatorio di diritti di conversione o opzioni deve avvenire a condizioni che tengono conto del prezzo di mercato delle azioni e/o strumenti comparabili con un prezzo di mercato al momento dell'emissione dello strumento finanziario rilevante.

Articolo 4b

Capitale azionario approvato per scopi di acquisizione

¹ Il Consiglio di amministrazione è autorizzato, in ogni momento fino al 26 novembre 2016, ad aumentare il capitale azionario sino ad un massimo di CHF 36 920 447.20 tramite l'emissione di un massimo di 369 204 472 azioni nominative interamente liberate con un valore nominale di CHF 0,10 ciascuna al fine di (i) acquisire azioni di UBS AG, Zurigo e Basilea, mediante azioni della società oppure (ii) finanziare

o rifinanziare ogni acquisizione di azioni UBS AG, Zurigo e Basilea, mediante conferimento in denaro, a prescindere dalle modalità con cui tale acquisizione è strutturata, compresa l'acquisizione nell'ambito di un'offerta di scambio, di uno «squeeze-out» in conformità alla legge sulle borse, di una fusione «squeeze-out» oppure tramite l'acquisto in borsa o fuori borsa.

² Aumenti tramite assunzioni definitive o con importi parziali sono permessi. La data di emissione, il prezzo di emissione, il tipo di conferimento (inclusi conferimenti in natura o assunzione di beni) come anche l'inizio del diritto ai dividendi verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione. Nell'ambito dell'aumento di capitale il Consiglio di amministrazione non può escludere diritti di opzione già esercitati, né venderli a condizioni di mercato, né utilizzarli in qualsiasi altro modo nell'interesse della Società.

³ I diritti di opzione degli azionisti sono esclusi e il Consiglio di amministrazione è autorizzato a distribuire questi diritti ai singoli azionisti o a terzi.

⁴ Le nuove azioni emesse sottostanno alle restrizioni all'iscrizione secondo l'articolo 5.

Registro delle azioni e nominees

Articolo 5

¹ Per le azioni nominative viene tenuto un registro delle azioni su cui vengono iscritti i proprietari e gli usufruttuari con indicazione del cognome e nome, domicilio, indirizzo e nazionalità (per le persone giuridiche indicazione della sede). Qualora le azioni siano detenute collettivamente da più persone, queste possono essere iscritte collettivamente come azionisti sul registro delle azioni purché prestino tutte la dichiarazione di cui al capoverso 3.

² Se un azionista cambia domicilio o sede, egli deve comunicare alla società il nuovo indirizzo. Finché non lo avrà fatto, tutta la corrispondenza gli verrà inviata, con ogni effetto giuridico, all'indirizzo figurante nel registro delle azioni.

³ Gli acquirenti di azioni nominative vengono su richiesta iscritti nel registro delle azioni come azionisti con diritto di

voto, se dichiarano esplicitamente di aver acquistato tali azioni a proprio nome e per proprio conto. Se l'acquirente non è disposto a rilasciare una tale dichiarazione, il Consiglio di amministrazione può rifiutare l'iscrizione con diritto di voto.

⁴ Le restrizioni all'iscrizione secondo il capoverso 3 valgono anche per le azioni sottoscritte o acquistate tramite l'esercizio di un diritto di opzione o di conversione.

⁵ Il Consiglio di amministrazione, dopo aver sentito l'azionista o il nominee iscritto, è autorizzato ad annullare le iscrizioni nel registro delle azioni quale azionista con diritto di voto con effetto retroattivo alla data di iscrizione, se esse sono state ottenute in base a false indicazioni. L'interessato deve essere subito informato di tale annullamento.

⁶ Il Consiglio di amministrazione definisce i principi validi per l'iscrizione di amministratori fiduciari / nomines ed emana la regolamentazione necessaria all'osservanza delle presenti disposizioni.

Articolo 6

Forma delle azioni ¹ Conformemente al capoverso 2, le azioni nominative della società saranno emesse sotto forma di diritti valori (ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero) e di titoli contabili (ai sensi della Legge sui titoli contabili).

² In seguito alla propria iscrizione nel libro delle azioni, l'azionista può in qualsiasi momento richiedere alla società di emettere un attestato concernente le azioni nominative in suo possesso; tuttavia non ha alcun diritto alla stampa e alla consegna dei certificati azionari. Per contro, la società può in qualsiasi momento stampare e consegnare i certificati azionari relativi alle azioni nominative (certificati singoli, certificati attestanti il possesso di una pluralità di azioni o certificati globali). Ha inoltre la facoltà di ritirare le azioni nominative emesse sotto forma di titoli contabili dal rispettivo sistema di deposito. Con il consenso dell'azionista, la società può cancellare i certificati emessi che le vengono restituiti senza sostituirli.

**Esercizio dei
diritti**

Articolo 7

¹ La società riconosce solo un rappresentante per azione.

² Il diritto di voto e i diritti ad esso attinenti possono essere esercitati nei confronti della società da parte di una persona che viene iscritta nel registro delle azioni con diritto di voto.

Capitolo 3

Organi della società

A. Assemblea generale

Competenza	Articolo 8 L'Assemblea generale è l'organo supremo della società.
Tipi di assemblea generale a. Assemblea generale ordinaria	Articolo 9 L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; almeno venti giorni prima dell'adunanza devono essere depositate presso la sede della società la relazione sulla gestione, la relazione sulle retribuzioni e la relazione di revisione perché possano essere consultate dagli azionisti.
b. Assemblea generale straordinaria	Articolo 10 ¹ Un'Assemblea generale straordinaria ha luogo se il Consiglio di amministrazione o l'ufficio di revisione lo ritengono necessario. ² Le Assemblee generali straordinarie devono essere inoltre convocate su delibera dell'Assemblea generale o se uno o più azionisti che rappresentino insieme almeno un decimo del capitale azionario ne richiedano la convocazione per iscritto indicandone gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.
Convocazione	Articolo 11 ¹ L'Assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione, in caso di necessità dall'ufficio di revisione, almeno venti giorni prima del giorno dell'adunanza. La convocazione avviene mediante avviso unico pubblicato sull'organo previsto per le pubblicazioni della società. Agli azionisti iscritti sarà inviato l'invito. ² Nella convocazione devono essere indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del Consiglio di amministrazione e degli azionisti nonché, in caso di elezioni, i nomi dei candidati proposti.

Iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno

Articolo 12

¹ Azionisti che rappresentino azioni per un valore nominale di CHF 62 500 possono, entro un termine pubblicato dalla società, chiedere per iscritto, indicando le proposte, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

² Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'Assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale fatte in occasione di un'Assemblea generale.

Presidenza, scrutinatori, protocollo

Articolo 13

¹ Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'Assemblea generale e designa il Segretario nonché gli scrutinatori necessari; in caso d'impedimento la funzione è esercitata da un Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio stesso.

² Sulle deliberazioni viene redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Rappresentanza degli azionisti

Articolo 14

¹ Il Consiglio di amministrazione emana le prescrizioni sulla partecipazione e la rappresentanza all'Assemblea generale, compresi i requisiti in merito alle procure.

² Un azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale solo dal suo rappresentante legale, mediante una procura scritta, da un altro azionista con diritto di voto, o, mediante una procura scritta o per via elettronica, dal rappresentante indipendente.

³ Sul riconoscimento della procura decide il presidente dell'assemblea.

Rappresentante indipendente

Articolo 15

¹ L'Assemblea generale elegge il rappresentante indipendente fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.

² È ammessa la rielezione.

³ Se la società non ha un rappresentante indipendente, il Consiglio di amministrazione ne nomina uno per la successiva Assemblea generale.

Diritto di voto

Articolo 16

Ogni azione dà diritto a un voto.

Decisioni, nomine

Articolo 17

¹ L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti espressi, escluse le schede in bianco e nulle. Permangono riservati questi Statuti nonché le disposizioni legali imperative.

² È richiesta una maggioranza che raccolga almeno i due terzi dei voti rappresentati per apportare una modifica all'articolo 19 degli Statuti, per la destituzione di un quarto o più membri del Consiglio di amministrazione, nonché per l'abrogazione o la modifica del presente articolo 17 capoverso 2 degli Statuti.

³ Il presidente dell'assemblea decide se votazioni ed elezioni debbano avvenire per via elettronica, per alzata di mano o in forma scritta. Gli azionisti che dispongono unitamente di almeno il 3% dei voti rappresentati, possono richiedere in ogni momento una votazione o un'elezione per via elettronica o in forma scritta.

⁴ Nel caso di votazioni ed elezioni in forma scritta, il presidente dell'assemblea può disporre che, per accelerare il computo dei voti, vengano raccolte soltanto le schede degli azionisti che vogliano astenersi dal voto o che intendano esprimere un voto negativo, mentre tutte le altre azioni rappresentate all'Assemblea generale al

momento dello scrutinio siano ritenute voti favorevoli.

⁵ Il presidente dell'assemblea può far ripetere una votazione o elezione in caso in cui egli abbia dubbi circa l'esito della votazione. In tal caso la precedente votazione o elezione verrà ritenuta non avvenuta.

Poteri

Articolo 18

L'Assemblea generale dispone dei seguenti poteri:

- a) Approvare e modificare gli Statuti
- b) Nominare i membri ed il presidente del Consiglio di amministrazione e i membri del comitato di retribuzione
- c) Nominare l'ufficio di revisione
- d) Nominare il rappresentante indipendente
- e) Approvare la relazione annuale e il conto del Gruppo
- f) Approvare il conto annuale e deliberare in merito all'impiego dell'utile di bilancio
- g) Approvare la retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo secondo l'articolo 43 degli Statuti.
- h) Dare scarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo
- i) Deliberare sugli oggetti che sono riservati all'Assemblea generale dalla legge o dagli Statuti o che le vengono presentati dal Consiglio di amministrazione.

B. Consiglio di amministrazione

Numero di membri	Articolo 19 Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sei e da un massimo di dodici membri.
Durata del mandato	Articolo 20 ¹ La durata del mandato dei membri del Consiglio di amministrazione e del suo presidente termina alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. ² I membri il cui mandato è scaduto sono immediatamente rieleggibili.
Organizzazione	Articolo 21 ¹ Eccetto per l'elezione del presidente e dei membri del comitato di retribuzione da parte dell'Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione si autocostruisce. Nomina tra i suoi membri almeno un Vicepresidente e un Senior Independent Director. ² Il Consiglio di amministrazione designa il suo Segretario al quale non occorre essere membro del Consiglio di amministrazione. ³ Se la carica di presidente è vacante, il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato.
Convocazione, partecipazione	Articolo 22 ¹ Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo esigano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno. ² Il Consiglio di amministrazione va anche convocato qualora uno dei suoi membri oppure il Group Chief Executive Officer ne faccia richiesta scritta al presidente.

Decisioni

Articolo 23

¹ Il Consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente della riunione.

² Il Consiglio di amministrazione stabilisce nel regolamento organizzativo il quorum delle presenze e le modalità delle deliberazioni. Per le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito agli adeguamenti e agli accertamenti inerenti agli aumenti di capitale non è necessario il quorum.

Attribuzioni, poteri

Articolo 24

¹ Al Consiglio di amministrazione spettano l'alta direzione della società nonché la vigilanza e il controllo della gestione degli affari.

² Il Consiglio di amministrazione può inoltre prendere decisioni su qualsiasi questione che non sia attribuita dalla legge o dagli statuti all'Assemblea generale o ad un altro organo.

Alta direzione della società

Articolo 25

L'alta direzione della società comprende in particolare:

- a) la discussione preliminare e la deliberazione sulle proposte da sottoporre all'Assemblea generale
- b) l'emanazione dei regolamenti e delle direttive necessari per l'esercizio delle attività e la delimitazione delle competenze, segnatamente del regolamento organizzativo nonché del regolamento sulla revisione del Gruppo
- c) l'emanazione dei principi applicabili per la contabilità, il controllo finanziario e dei rischi nonché la pianificazione finanziaria, segnatamente l'assegnazione di mezzi propri e capitale di rischio all'attività operativa
- d) la delibera sulla strategia del Gruppo e su altri oggetti che conformemente al regolamento organizzativo sono riservati al Consiglio di amministrazione
- e) la nomina e la revoca (i) del Chief Executive Officer, (ii) di altri membri del Direttorio del Gruppo nella misura in cui il regolamento organizzativo prevede che vengano no-

minati dal Consiglio di amministrazione, e (iii) del capo della revisione del Gruppo

- f) la delibera sull'aumento del capitale azionario, entro i limiti in cui ciò rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione (articolo 651 capoverso 4 CO), sulla relazione sull'aumento di capitale (articolo 652e CO) nonché sulla fissazione di aumenti di capitale e relative modifiche degli Statuti.

Vigilanza, controllo

Articolo 26

La vigilanza e il controllo della gestione degli affari comprendono in particolare:

- a) la trattazione della relazione annuale, del conto del Gruppo e del conto annuale, della relazione sulle retribuzioni nonché dei bilanci trimestrali
- b) la presa in consegna dei rapporti periodici sull'esercizio e sulla situazione del Gruppo, sulla situazione e sull'andamento dei rischi paesi, dei rischi delle controparti e di mercato e sull'impiego dei mezzi propri e del capitale di rischio ai fini dell'attività operativa
- c) l'esame dei rapporti stilati dall'ufficio di revisione

Delega, regolamento organizzativo

Articolo 27

Con riserva degli articoli 25 e 26 degli Statuti il Consiglio di amministrazione può delegare una parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri oppure a terzi. L'attribuzione delle competenze e delle mansioni va disciplinata nel regolamento organizzativo.

Numero di membri, durata del manda- to e organizzazio- ne del comitato di retribuzione

Articolo 28

¹ Il comitato di retribuzione è composto da minimo tre membri del Consiglio di amministrazione.

² Il comitato di retribuzione si organizza autonomamente, nei limiti previsti dalle leggi e dagli Statuti. Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente.

Attribuzioni e poteri del comitato di retribuzione

³ Se il comitato di retribuzione non è al completo, il Consiglio di amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato.

Articolo 29

¹ Il comitato di retribuzione assiste il Consiglio di amministrazione nello stabilire e controllare la strategia e le direttive per la retribuzione della società nonché nel pronunciare i criteri di prestazione rilevanti per determinare la retribuzione individuale totale per ciascun membro del Direttorio del Gruppo. Il comitato di retribuzione prepara anche le proposte del Consiglio di amministrazione all'Assemblea generale in merito alla retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo e può sottoporre al Consiglio di amministrazione ulteriori proposte relative a faccende di natura retributiva.

² Il Consiglio di amministrazione stabilisce e trascrive in un regolamento organizzativo, (i) per quali funzioni del Direttorio del Gruppo il comitato di retribuzione deve stabilire e riesaminare gli obiettivi di rendimento di natura finanziaria e non finanziaria e valutare la prestazione rispetto a tali obiettivi in modo da determinare le raccomandazioni di retribuzione per i membri del Consiglio di amministrazione. In conformità con il regolamento organizzativo, tali raccomandazioni vengono presentate al Consiglio di amministrazione per considerazione ed approvazione, soggette all'approvazione da parte dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 43 degli Statuti. Il comitato di retribuzione determina e sottopone una proposta per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione al Direttorio del Gruppo, soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 43 degli Statuti.

³ Il Consiglio di amministrazione può delegare ulteriori compiti al comitato di retribuzione, i quali vengono fissati in un regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di amministrazione.

Diritto di firma

Articolo 30

La valida rappresentanza della società da parte di membri del Consiglio di amministrazione o altre persone sarà disciplinata nel regolamento organizzativo e in una apposita direttiva.

Mandati

Articolo 31

¹ Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di quattro mandati supplementari in società quotate in borsa e cinque attività supplementari in non quotate.

² I seguenti mandati non sono sottomessi alle restrizioni elencate al capoverso 1:

- a) I mandati esercitati in imprese che sono controllate dalla società o le quali controllano la società.
- b) I mandati esercitati su richiesta della società o di imprese da essa controllate. Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di dieci di questi mandati.
- c) I mandati per conto di associazioni, organizzazioni caritative, fondazioni, trust o di fondazioni di previdenza professionale. Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di dieci di questi mandati.

³ Vengono considerati mandati, le attività negli organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero. Le attività in società diverse ma sotto controllo comune vengono considerate un solo ed unico mandato.

Durata dei contratti relativi alla retribuzione

Articolo 32

La società o le imprese da essa controllate possono concludere con i membri del Consiglio di amministrazione dei contratti relativi alla loro retribuzione per una durata determinata. La durata ed il termine devono essere conformi alla durata del mandato e rispettare la legge.

Mutui

Articolo 33

I mutui concessi ai membri indipendenti del Consiglio di amministrazione devono essere concessi alle usuali condizioni delle attività e del mercato. I mutui concessi ai membri non indipendenti devono essere concessi nel corso delle attività normali a condizioni simili a quelle dei mutui concessi ai dipendenti della società o le imprese da essa controllate. Il valore totale di tali mutui non eccede CHF 20 000 000 per membro.

C. Direttorio del Gruppo

Organisation	Articolo 34 Il Direttorio del Gruppo si compone del Chief Executive Officer e di almeno altri tre membri come precisato nel regolamento organizzativo.
Attribuzioni, poteri	Articolo 35 ¹ La direzione del Gruppo compete al Direttorio del Gruppo guidato dal Chief Executive Officer. Quest'ultimo è l'organo operativo supremo ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Esso applica la strategia del Gruppo decisa dal Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione ed è responsabile del risultato del Gruppo. ² I compiti e le facoltà del Direttorio del Gruppo e delle altre unità dirigenziali definite dal Consiglio di amministrazione vanno disciplinate nel regolamento organizzativo.
Mandati	Articolo 36 ¹ Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di un mandato supplementare in società quotate in borsa nonché cinque mandati supplementari in società non quotate, soggetti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. ² I seguenti mandati non sono sottomessi alle restrizioni elencate al capoverso 1: a) I mandati esercitati in imprese che sono controllate dalla società o le quali controllano la società b) I mandati esercitati su richiesta della società o di imprese da essa controllate. Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di dieci di questi mandati. c) I mandati per conto di associazioni, organizzazioni caritative, fondazioni, trust o di fondazioni di previdenza professionale. Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di otto di questi mandati.

³ Vengono considerati mandati le attività negli organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero. Le attività in imprese diverse ma sotto controllo comune vengono considerate un solo ed unico mandato.

Durata del contratto di lavoro

Articolo 37

¹ La durata dei contratti di lavoro con i membri del Direttorio del Gruppo può essere indeterminata, con un termine di disdetta fino a dodici mesi, o determinata, per una durata fino ad un anno.

² La società o le imprese da essa controllate possono concludere degli accordi di non concorrenza per la durata fino ad un anno per il periodo in seguito alla fine del rapporto di lavoro. L'indennità non può eccedere il totale di retribuzione pagata al membro del Direttorio del Gruppo per l'ultimo esercizio annuale completo che precede la fine del rapporto di lavoro.

Mutui

Articolo 38

I mutui concessi ai membri del Direttorio del Gruppo devono essere concessi nel corso delle attività normali a condizioni simili a quelle dei mutui concessi ai dipendenti della società o le imprese da essa controllate. Il valore totale di tali mutui non eccede CHF 20 000 000 per membro.

D. Ufficio di revisione

Durata del mandato, poteri e obblighi

Articolo 39

¹ Come ufficio di revisione va designata una società di revisione soggetta alla sorveglianza statale come richiesto a norma di legge.

² L'ufficio di revisione viene nominato dall'Assemblea generale per un mandato di un anno. I diritti e gli obblighi dell'ufficio di revisione sono definiti dalla legge.

³ L'Assemblea generale può nominare per un mandato di tre anni un organo di revisione speciale che fornisca le necessarie conferme di verifica in caso di aumenti di capitale.

Capitolo 4

Chiusura dei conti e ripartizione degli utili, riserve

Esercizio	Articolo 40 Il conto annuale e il conto del Gruppo si concludono annualmente al 31 dicembre.
Impiego dell'utile di bilancio	Articolo 41 ¹ Dell'utile annuo viene assegnato in primo luogo almeno il 5% alla riserva legale generale, fino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario. ² Con riserva delle disposizioni della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio e del Codice delle obbligazioni, il saldo rimanente è a libera disposizione dell'Assemblea generale che può impiegarlo anche per costituire riserve libere o speciali.
Riserve	Articolo 42 I prelevamenti dalla riserva legale generale vengono decisi, nell'ambito delle disposizioni legali, dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

Capitolo 5

Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo

Approvazione della retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo

Articolo 43

¹ L'Assemblea generale approva le proposte del Consiglio di amministrazione in merito a:

- a) l'importo totale massimo delle retribuzioni del Consiglio di amministrazione per il periodo fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.
- b) l'importo totale massimo delle retribuzioni fisse del Direttorio del Gruppo per l'esercizio annuale seguente.
- c) l'importo totale delle retribuzioni variabili del Direttorio del Gruppo per l'esercizio annuale precedente.

² Il Consiglio di amministrazione può richiedere all'Assemblea generale l'approvazione per altre o ulteriori proposte in merito allo stesso o altri periodi di tempo.

³ Nel caso l'Assemblea generale non approvi una proposta del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo determina, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, il rispettivo ammontare totale (massimo) o ammontare parziale (massimo) e sottopone tale somma o tali somme per l'approvazione all'Assemblea generale.

⁴ La società o le imprese da essa controllate possono versare retribuzioni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale soggette ad una successiva approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Principi generali di retribuzione

Articolo 44

¹ Il sistema di retribuzione della società è inteso ad allineare retribuzione e rendimento sostenibile e a sostenere un'appropriata e controllata assunzione di rischi.

² Determinando la retribuzione individuale, il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione, prende in considerazione la posizione ed il livello di responsabilità del beneficiario e la prestazione della società nonché delle imprese da essa controllate. Assicura la conformità con gli imperativi regolamentari applicabili.

³ La retribuzione può essere versata o concessa in contanti, in azioni, in strumenti finanziari o in unità, in natura o sotto

forma di prestazioni. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione, determina le caratteristiche principali, come condizioni di assegnazione, di acquisto (vesting), di esercizio e della scadenza dei diritti nonché le adeguate disposizioni contro atti sfavorevoli. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione può provvedere, tra l'altro, alla continuazione, all'accelerazione o alla soppressione delle condizioni di acquisto (vesting) e di esercizio nonché al pagamento o all'assegnazione di una retribuzione presumendo il raggiungimento degli obiettivi, in particolare, nell'eventualità di avvenimenti prestabiliti come ad esempio il cambio di controllo o il termine del rapporto di lavoro o del mandato. La società o imprese da essa controllate possono procurarsi le azioni necessarie per soddisfare i propri obblighi di pagamento acquistandole sul mercato o, nella misura del possibile, utilizzando il capitale azionario condizionato della società.

⁴ La retribuzione può essere pagata sia dalla società, sia da imprese da essa controllate.

Retribuzione del Consiglio di amministrazione

Articolo 45

¹ La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione comprende il compenso base e può comprendere altri elementi di ricompenso e prestazioni.

² La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione intende riconoscere la responsabilità e la natura dirigenziale del loro ruolo, per attirare e detenere individui qualificati e per assicurare la conformità con gli interessi degli azionisti.

Retribuzione del Direttorio del Gruppo

Articolo 46

¹ La retribuzione dei membri del Direttorio del Gruppo consiste in elementi di ricompenso fissi e variabili.

² La retribuzione fissa comprende lo stipendio base e può comprendere altri elementi di ricompenso e di prestazione.

³ La retribuzione variabile è disciplinata da misure di rendimento finanziarie e non finanziarie, le quali prendono in considerazione il rendimento della società e/o parti della stessa, obiettivi rispetto al mercato, altre imprese o benchmark paragonabili, obiettivi strategici di breve e lunga durata e/o obiettivi individuali. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione determina le rispettive misure di rendimento, gli obiettivi di rendimento complessivi ed individuali ed il loro raggiungimento.

⁴ Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione punta ad assicurare l'allineamento del rendimento durevole con un'appropriata assunzione di rischi controllati per mezzo di adeguate proroghe, condizioni di revoca, restrizioni di trasferimenti, limiti (massimi) di ricompenso, disposizioni contro atti sfavorevoli e/o altri simili metodi in merito ad una parte o tutto il ricompenso. Una parte della retribuzione variabile è soggetta a dei periodi di acquisto o di blocco (vesting period) per alcuni anni.

⁵ In caso l'importo totale massimo della retribuzione già approvato dall'Assemblea generale non sia sufficiente per coprire la retribuzione di una persona che diventa un membro o viene promossa nell'ambito del Direttorio del Gruppo dopo che l'Assemblea generale ha approvato la retribuzione, la società o imprese da essa controllate sono autorizzate a concedere e a versare a ciascun membro del Direttorio del Gruppo un importo supplementare durante il/i periodo / i già approvato / i. L'importo complessivo per tali importi supplementari non eccede il 40% della retribuzione del totale annuale medio versato al Direttorio del Gruppo durante i precedenti tre anni.

Capitolo 6

Pubblicazione e foro competente

Organi di pubblicazione	Articolo 47 Le comunicazioni della società vengono effettuate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di amministrazione può designare ulteriori organi di pubblicazione.
Foro competente	Articolo 48 Il foro competente per tutte le controversie che scaturiscono dal rapporto sociale si trova presso la sede della società.

Capitolo 7

Pubblicazione di conferimenti in natura

Conferimenti in natura

Articolo 49

¹ In relazione all'aumento di capitale del 26 novembre 2014 la società acquisisce da UBS AG, Zurigo e Basilea, la quale agisce come conferente in natura e agente di scambio a nome proprio ma per conto di determinati azionisti di UBS AG, Zurigo e Basilea, i quali hanno apportato le loro azioni nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio della società, 3 183 370 731 azioni di UBS AG, Zurigo e Basilea, con un valore nominale di CHF 0,10 ciascuna per un valore complessivo di CHF 32 718 731 974,95. In cambio la società ha emesso in favore della conferente in natura, con un rapporto di uno a uno, 3 183 370 731 azioni nominative della società con un valore nominale di CHF 0,10.

² In relazione all'aumento di capitale del 26 novembre 2014 la società acquisisce da UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, U.S., la quale agisce come conferente in natura e agente di scambio a nome proprio ma per conto di determinati azionisti di UBS AG, Zurigo e Basilea, i quali hanno apportato le loro azioni nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio della società, 201 494 824 azioni di UBS AG, Zurigo e Basilea, con un valore nominale di CHF 0,10 ciascuna per un valore complessivo di CHF 2 070 966 814,07. In cambio la società ha emesso in favore della conferente in natura, con un rapporto di uno a uno, 201 494 824 azioni nominative della società con un valore nominale di CHF 0,10.

³ In relazione all'aumento di capitale del 26 novembre 2014 la società acquisisce da UBS AG, Zurigo e Basilea, la quale agisce come conferente in natura a nome proprio e in relazione alle azioni proprie apportate durante il periodo di scambio nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio della società, 90'490'886 azioni di UBS AG, Zurigo e Basilea, con un valore nominale di CHF 0,10 ciascuna per un valore complessivo di CHF 1 533 820 517,70. In cambio la società ha emesso in favore della conferente in natura, con un rapporto di uno a uno, 90 490 886 azioni nominative della società con un valore nominale di CHF 0,10.

UBS Group SA
Casella postale, CH-8098 Zurigo

www.ubs.com

